Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 14 febbraio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL **14 FEBBRAIO** 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Brescia.

(9418)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1636.

Approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 130 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via dei Prati Fiscali, nuovo viale di piano regolatore, via di Val Melaina, viale Ionio, viale Tirreno, fiume Aniene e la ferrovia Roma-Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, alla legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 2 marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1018, approvata dal Ministero dell'interno il 6 febbraio 1965, l'approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 130 di esecuzione della zona compresa tra via dei Prati Fiscali, nuovo viale di piano regolatore, via di Val Melaina, viale Ionio, viale Tirreno, fiume Aniene e la ferrovia Roma-Firenze, approvato con decreto presidenziale 12 novembre 1952, nonchè la variante al piano particolareggiato n. 130-*bis* ed al piano particolareggiato della zona limitrofa al piano stesso, approvati con decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1717;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le opposizioni Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica e agricola (1), Società Immobiliare Generale Milanese Azionaria « SIGMA » (2);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle predette opposizioni con la nota n. 10668 del 2 marzo 1965;

Ritenuto che la variante di che trattasi, è stata predisposta allo scopo di fornire i quartieri Monte Sacro e Monte Sacro Alto di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti dei quartieri medesimi;

Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

Considerato, in particolare, per quanto riguarda l'area indicata tra via Val Pellice e via Val di Sangro, che sulla stessa insiste in parte l'edificio destinato a sede dell'Istituto professionale di Stato per l'edilizia « Sisto V »;

che si ritiene opportuno che tale edificio venga mantenuto nella sua consistenza ad utile integrazione delle scuole di quartiere;

che in conseguenza appare necessario stralciare dall'approvazione della presente variante l'area di pertinenza del predetto Istituto lasciando, peraltro, invariata la destinazione ad edilizia scolastica della residua area;

Considerato che la destinazione ad edilizia scolastica prevista dalla variante per l'area compresa nell'isolato a sud di via Conca d'Oro appare ammissibile;

Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 573/Div. 1ª del 25 ottobre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguarda l'idoneità scolastica delle aree prescelte, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;

che, a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di progettazione esecutiva, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sulle aree in questione;

Considerato per quanto riguarda le opposizioni presentate che l'opposizione Società generale immobiliare dei lavori di utilità pubblica ed agricola (1) non dà luogo a provvedere per la parte riferita all'area come sopra stralciata dall'approvazione mentre è da respingere per gli altri motivi di ricorso in conformità alle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda;

che l'opposizione Società Immobiliare Generale Milanese Azionaria « SIGMA » (2) in quanto ispirata a motivi di interesse privato che contrastano con esigenze di pubblica utilità è da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Visto il voto n. 799 emesso in data 11 giugno 1965 della Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 288/C, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con lo stralcio di cui in narrativa, la variante « quater » al piano particolareggiato n. 130 specificato nelle premesse, approvato con decreto presidenziale 12 novembre 1952, nonchè la variante al piano particolareggiato 130-*bis* ed al piano particolareggiato della zona limitrofa al piano stesso, approvati con decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1717.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nonchè nella doman-

da del Comune di Roma in data 2 marzo 1965 contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate.

Le opposizioni presentate avverso la variante di cui sopra sono decise secondo quanto specificato nelle premesse del presente decreto.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1637.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 131 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno, nonchè del piano particolareggiato di una zona stralciata dalla approvazione del piano stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210; contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1007, approvata dal Ministero dell'interno il 16 aprile 1965, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 131 di esecuzione della zona compresa fra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno, approvato con decreto presidenziale 23 febbraio 1952, nonchè del piano particolareggiato di una zona stralciata dall'approvazione del piano stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini prescritti, tre opposizioni da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma;

Ritenuto che alle predette opposizioni il Comune di Roma ha controdedotto con la nota n. 29458 del 1° febbraio 1965;

Ritenuto che la variante proposta è stata determinata dalla necessità di fornire i quartieri Monte Sacro e Monte Sacro Alto di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti dei quartieri medesimi;

Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

Considerato, in particolare, che l'ubicazione delle due aree site, rispettivamente, la prima a sud di viale Ionio e ad ovest di via E. Romagnoli e la seconda tra via Monte Senario e via Monte Bianco, appare accettabile;

che l'area prospiciente via Gran Sasso non appare invece urbanisticamente idonea per motivi sia di igiene che di traffico;

che tale area, infatti, di conformazione allungata, penetra nella struttura del vasto isolato compreso tra le vie Montano e Gran Sasso in maniera da essere circondata per la quasi totalità delle sue fronti da edificazioni piuttosto addensate;

che l'area stessa, inoltre, presenta l'unica fronte libera e di minore sviluppo su un'arteria di sezione esigua facente parte di un sistema viario con andamento tortuoso appena sufficiente a servire le numerose edificazioni già sorte;

Considerato che si ritiene, pertanto, indispensabile stralciare dall'approvazione della variante di che trattasi la previsione di edilizia scolastica stabilita per l'area di cui sopra;

Considerato che per le altre due aree scolastiche previste nel progetto, appare necesario prescrivere che il Comune di Roma in fase di esecuzione, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sulle aree stesse;

Considerato che per le tre opposizioni presentate dall'Istituto autonomo per le case popolari le prime due vanno respinte, in conformità alle controdeduzioni comunali, in quanto in contrasto con l'interesse generale del progetto di variante, mentre la terza non dà luogo a provvedere in considerazione del fatto che si riferisce alla area stralciata dall'approvazione della presente variante;

Visto il voto n. 804 del 26 ottobre 1965 espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1965, numero 16170 R 1141/B, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con lo stralcio di cui in narrativa, la variante « ter » al piano particolareggiato n. 131 di esecu-

zione della zona compresa fra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno nonchè il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano stesso;

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le opposizioni presentate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma restano decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.

Per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni è fissato il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; per lo inizio e l'ultimazione dei lavori è fissato il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1638**.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 35 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Prenestina, il viale Circonvallazione, via Casilina e via Tor de' Schiavi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 19 luglio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1578, approvata dal Ministero dell'interno il 30 giugno 1965, l'approvazione del la variante « ter » al piano particolareggiato n. 35 di esecuzione della zona compresa fra la via Prenestina, il viale di Circonvallazione, via Casilina e via Tor de' Schiavi, approvato con regio decreto 19 settembre 1935 e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata, presentata, nei termini prescritti, una opposizione a firma Bocchini Luigi;

Ritenuto che alla predetta opposizione il Comune di Roma ha controdedotto con la nota n. 38254 del 19 luglio 1965;

Ritenuto che la variante proposta è stata redatta allo scopo: *a*) di fornire il quartiere Prenestino-Centocelle di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo;

b) di dare un definitivo assetto urbanistico alla zona compresa tra il viale della Primavera, la via Casilina e la via Valmontone;

Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma appare, in linea di massima, ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

che, in particolare, si ritiene ammissibile che in ordine alle esigenze scolastiche della zona interessata dalla variante di che trattasi, il Comune di Roma abbia provveduto a reperire aree urbanisticamente idonee ad accogliere insediamenti scolastici, in rapporto alla struttura, al carattere ed alla densità residenziale del quartiere interessato;

che, tuttavia, al fine di garantire una coordinata esecuzione degli edifici scolastici previsti nelle aree di cui sopra si ritiene opportuno prescrivere che in sede di progettazione esecutiva degli edifici stessi, il Comune di Roma concordi con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione, i tipi, e la consistenza di ogni complesso scolastico determinando le relative aree di competenza; ciò entro i limiti di destinazione delle aree stesse;

Considerato che appare inoltre ammissibile che il Comune di Roma, allo scopo di dare un definitivo assetto alla zona compresa tra viale della Primavera, la via Casilina e la via Valmontone abbia provveduto a variare la destinazione edilizia a « casette a schiera », prevista per la zona stessa, con una sistemazione più rispondente ai moderni criteri di utilizzazione delle aree;

che, del pari accettabile appare il criterio con il quale, nell'ambito della predetta zona sono state disposte le tre aree destinate alla edificazione di tipo residenziale con « caratteristiche speciali »;

che dette caratteristiche speciali risultano fissate, come disposizione planivolumetriche e come altezza, nella planimetria in iscala 1:1000 costituente l'« allegato » alla variante, di che trattasi;

Considerato che la opposizione Bocchini Luigi (1) va accolta in conformità alle controdeduzioni comunali, stralciando dall'approvazione della presente variante la area di proprietà dell'opponente;

Visto il voto n. 808 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1965, numero 16170 R 2372, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che, appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Accolta l'opposizione Bocchini Luigi è approvata con lo stralcio di cui alle premesse la variante « ter » al piano particolareggiato n. 35 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra la via Prenestina, il viale di Circonvallazione, via Casilina e via Tor de' Schiavi.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nonchè in una planimetria in iscala 1:1000 costituente l'allegato.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1639.

Approvazione della variante nona al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e Mura urbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1017 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 6 febbraio 1965, l'approvazione della variante nona al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata una opposizione da parte della Fondazione Nicolò Piccolomini (1), in ordine alla quale il Comune ha formulate le proprie deduzioni, con nota 25 febbraio 1965, n. 1987;

Ritenuto che fuori termini sono state presentate due opposizioni a firma di Franceschini Elvira (2) e Franceschini Arturo (3);

Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire il quartiere Aurelio di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma propone per i nuovi insediamenti scolastici due aree della complessiva ampiezza di mq. 18.140 ubicate, la prima su via S. Damaso e la seconda compresa tra largo Cardinal D. Ferrato e via Leone XIII;

Considerato, per quanto riguarda le due aree sopra descritte, che mentre quella prospicente la via S. Damaso appare accettabile sotto il profilo urbanistico, tenuto conto della struttura del quartiere e del suo carattere, nonché delle densità residenziali e delle attrezzature pubbliche afferenti, la seconda area, compresa tra il largo Cardinal D. Ferrato e la via Leone XIII non soddisfa le particolari esigenze di una nuova sede scolastica, in quanto si sviluppa per un largo fronte lungo un'importante strada di scorrimento, con manifesti inconvenienti connessi con l'intenso traffico veicolare e con le conseguenti difficoltà di accesso da parte della popolazione scolastica;

Considerato altresì che tale seconda area appare eccentrica rispetto all'insediamento residenziale del quartiere da servire;

che, pertanto, appare opportuno stralciare dalla approvazione l'area di che trattasi, compresa tra il largo Cardinal D. Ferrato e via Leone XIII, restituendo l'area stessa alla originaria destinazione a villini signorili;

Considerato che, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, sull'area ritenuta ammissibile, appare necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 60 d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento;

Considerato che le opposizioni presentate non dànno luogo a provvedere in quanto riferentesi all'area che viene stralciata dalla presente approvazione;

Visto il voto n. 798 emesso in data 11 giugno 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, numero 16170 R. 2340 E, con il quale è stato approvato, ai

sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare;

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Decreta:

Con non luogo a provvedere circa le opposizioni presentate, è approvata, con le prescrizioni e lo stralcio di cui alle premesse, la variante nona al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000 in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 39. — VILLA

LEGGE 9 febbraio 1966, n. **27**.

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma primo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente ».

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

E' data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'Assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

Art. 3.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9 »;

« *c*) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni ».

Art. 5.

Il comma secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 266, è così modificato:

« Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in Collegi elettorali, raggruppando più comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a 50 e frazionando i comuni maggiori. Il Collegio non può comprendere più di 500 elettori ».

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.
Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Casa Buonarroti », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 964, concernente l'Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze;

Considerata la necessità di nominare, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Viste le proposte all'uopo formulate dal Consiglio superiore alle antichità e belle arti e dalla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze.

Art. 2.

Del predetto Consiglio di amministrazione fanno parte in ragione del loro ufficio:

il sindaco della città di Firenze;

il soprintendente alle Gallerie di Firenze;

il direttore della Biblioteca Mediceo Laurenziana ed inoltre:

il prof. Mario Salmi, quale studioso di opere michelangiolesche;

il prof. Roberto Salvini, quale rappresentante della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il Ministro: GUI

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1966.

Differimento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1965 concernente « integrazione alle norme di qualità per l'esportazione degli agrumi ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1965, n. 213, concernente integrazione alle norme di qualità per l'esportazione degli agrumi;

Ritenuta la necessità di differire l'entrata in vigore delle disposizioni emanate nel predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 28 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1965, n. 213, concernente integrazione alle norme di qualità degli agrumi, entrano in vigore il 1° giugno 1966, fatta eccezione per le partite di arance destinate in Svizzera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Laboratori Kuff », con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i due decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 ottobre 1954, con i quali la ditta « Laboratori Kuff » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Venezia - Giudecca, n. 600/*a*, specialità medicinali e preparati galenici, escluso il fialettaggio;

Visto il contratto di vendita registrato a Mestre in data 25 ottobre 1965, n. 11690, volume 84 atti privati dal quale risulta che la ditta suindicata è fallita e che tutti i beni mobili trovantisi nella officina farmaceutica in parola sono stati acquistati dalla ditta Vepharma;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Laboratori Kuff » le autorizzazioni all'esercizio in Venezia - Giudecca, n. 600/*a* di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali e preparati galenici concesse con i decreti ACIS in data 22 ottobre 1954.

Il medico provinciale di Venezia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1966

(1286) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Cosenza;

Decreta:

Per la provincia di Cosenza si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

comune di Crosia, per le località Sorrento, Colombra, Macchia, Gliastro, Fiumarella, Fronte, Pantano;

comune di Francavilla Marittima, per le località Pantano, Saladino, Trichetto, Albani, Rosaneto, Scillone, Garamma, Cicerello;

comune di Roggiano Gravina, per le località S. Stefano, Trignetto, Manche di Mormanno, Occida, Spatella;

comune di Rossano, per le località Casello Mascaro, Casello Romano, Gelso, Toscano;

comune di S. Giovanni in Fiore, per le località Montenero, Difisuola, Torre di Ponte, Germano, Serrisi, Cagno, Ceraso, Vallepiccola, Monte Zurlo, Rovale, Rovalicchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1965, con il quale è stato nominato il Comitato speciale predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'avv. Amedeo Zanchi, rappresentante dei datori di lavoro, dimissionario;

Sentita l'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

L'avv. Enzo Bajocco è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione dell'avv. Amedeo Zanchi, dimissionario.

Roma, addì 26 gennaio 1966

(1367) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « La Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni riassicurazioni e capitalizzazioni « La Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « La Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa 9, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 gennaio 1966

(1362) p. *Il Ministro*: OLIVA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 gennaio 1966.

Proroga della gestione commissariale del comune di Pineto (Teramo).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965 è stato sciolto il Consiglio comunale di Pineto e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il funzionario di prefettura dott. Fausto Meloni, direttore di sezione.

Il predetto funzionario, che ha in corso la predisposizione di importanti adempimenti per fronteggiare le gravi carenze determinate dalla stasi dell'attività amministrativa dell'Ente, sta provvedendo all'adozione di complessi provvedimenti amministrativi e finanziari connessi alla riorganizzazione della civica azienda ed alla realizzazione di improcastinabili opere pubbliche.

Si rende, di conseguenza, necessario prorogare la predetta gestione commissariale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto di pari data.

Teramo, addì 21 gennaio 1966

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1965, con cui fu provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Pineto ed alla nomina del dott. Fausto Meloni, direttore di sezione, a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune medesimo;

Considerato che, scaduto in pari data, il termine di tre mesi stabilito per la gestione commissariale, ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile, in osservanza del secondo comma della citata disposizione, prorogare la gestione medesima, per i motivi esposti nella relazione illustrativa, allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Pineto, affidata al direttore di sezione dott. Fausto Meloni, è prorogata, a norma di legge per i motivi espressi in narrativa.

Il predetto funzionario, in conformità dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, resterà in carica fino allo insediamento degli organi ordinari.

Teramo, addì 21 gennaio 1966

(1595) *Il prefetto*: PRESTIPINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 55 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3995/R in data 30 novembre 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI (serie, categoria e confezioni)	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Depressin*, 3 fiale × 1 cc.	Osterreichische Stickstoffwerke Aktiengesellschaff, Linz-Donau (Austria), rappresentata ora in Italia dalla ditta Farmed, Ancona, via Flaminia, 22	3-12-1957	13.313	15- 9-1965
2	*Imbretil*, 5 fiale × 5 cc.	Id.	14- 5-1958	13.902	15- 9-1965
3	*Hibitane Gel* (per uso veterinario), 2 tubetti × gr. 30 + 2 cateteri, 24 tubetti × gr. 30 + 24 cateteri	Vister Vismara Terapeutici Casatenovo (Como)	19- 2-1960	10.871/B	26-10-1965
4	*Calciorsolo*, 10 fiale × 1 cc., flacone × 100 cc. di sciroppo	Lab. Chim. Farm. Satica, Firenze, via Lorenzo il Magnifico, n. 100	25-11-1949	2.681	13- 6-1955
5	*Atosclerosan* (soluzione per uso orale), flacone da 250 gr.	A.G.I.P.S., Genova-Sapierdarena, via G. Giovannetti, 13/4	5- 4-1952	6.223	2-11-1965
6	*Ciurto* (per uso veterinario), 3 fiale × 5 cc. . . .	Gellini, Aprilia (Latina), via Nettunense Km. 20,300	31- 8-1956	11.541	19- 8-1965
7	*Normoglaucol*, flacone × 10 cc. collirio tipo semplice	U.S.A.R. (già registrata a nome della ditta Tiber di Roma), Aprilia (Latina), via Nettunense Km. 19,900	3- 5-1958	13.840	3-12-1964
8	*Normoglaucol*, flacone × 10 cc. collirio con eserina	Id.	provved. del 20-11-1961	13.840/A	3-12-1964
9	*Tiomicetin*, 12 compresse	A.P.O. (già registrata a nome della ditta Ist. Chim. Biologico Triestino) Milano, viale Zara n. 58	28-12-1955	10.591	25-11-1964
10	*Superneurina jodica*, 10 e 20 fiale × 2 cc.	Id.	9- 8-1957	12.824	18- 3-1965
11	*Ergoiodina*, 12 fiale × 2 cc. . . .	A. Saita Milano, piazza Dergano n. 9	9- 1-1958	13.386	29-10-1965
12	*Ergoiodina*, flacone gocce da gr. 30 .	Id.	9- 1-1958	13.386/A	29-10-1965
13	*Metarsolo calcico* D 2, 8 fiale × 3 cc., 8 fiale × 10 cc.	Lab. Bouty Milano, via Vanvitelli, n. 6	19- 9-1950	3.870	1- 7-1965
14	*Penicillina Boots*, 20 compresse dentali con flavazolo, tubo da gr. 14,2 di pomata con flavazolo, 10 e 20 compresse da 50.000 U.I. tamponate, 10 e 20 compresse da 100.000 U.I. tamponate, 10 e 20 compresse da 100.000 U.I. non tamponate, 10 compresse da 200.000 U.I. non tamponate, 20 e 50 pastiglie da 500 U.I., tubo da gr. 28,4 di pomata, vasetto da gr. 7 di polvere da fiuto, 10 compresse da 15.000 U.I.	Boots Pure Drg Co.Ltd, Nottinghan (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta dottor Formenti Milano, via Correggio, 45	8- 5-1952	6.324	15- 9-1965
15	*Somin*, 6 compresse	Ist. De Angeli Milano, via Serio n. 15	19- 8-1955	10.294	23- 8-1965
16	*Somin*, 4 supposte	Id.	19- 8-1955	10.294/A	23- 8-1965
17	*Somin*, 12 capsule da gr. 0,275	Id.	2-10-1957	10.294/B	23- 8-1965
18	*Eudil*, 30 compresse da mg. 25	Ellem, Milano, Corso Ticinese n. 89	20- 8-1959	15.511	29-10-1965
19	*Catron*, 20 compresse da mg. 6	Farber-Ref, Milano, via Imperia n. 35	20- 3-1962	16.701	29-10-1965
20	*Avermil*, 5 compresse da gr. 0,20 per adulti . . .	Lab. Farm. Grando, Milano, via Marco Bruto, 11	31-10-1958	3.510	25-10-1965
21	*Avermil*, 8 compresse da gr. 0,10 per bambini . . .	Id.	31-10-1958	3.510/1	25-10-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI (serie, categorie e confezioni)	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
22	*Aminoderma*, tubo da gr. 25 di pomata, tubo da gr. 50 di pomata	Lab. Farm. Grando, Milano, via Marco Bruto, 11	16- 9-1958	3.013	25-10-1965
23	*Clareumina*, 10 e 30 compresse da gr. 0,55	Id.	3-11-1959	3.121	22-10-1965
24	*Caf-idrocortisone Roussel*, tubo × gr. 3 di pomata dermica all'1 %	Lab. Farm. Maestretti, Milano, via Gran Sasso, 18	17-12-1956	12.006	25-10-1965
25	*Caf-idrocortisone Roussel*, tubo × gr. 3 di pomata dermica al 2,5 %	Id.	17-12-1956	12.006/2	25-10-1965
26	*Zingarsene*, 24 compresse	Ist. Medicamenta (già registrata a nome della ditta Orsini Silla di Genova - Pegli), Milano, via G. Vida, 7	29-11-1944	100	26- 7-1965
27	*Vitamina A Ibi*, 5 fiale × 2 cc. da 10.000 U.I. in soluzione acquosa, flacone × 5 cc. da 120.000 U.I. in soluzione glicero-alcoolico	Ist. Biochimico Italiano, Milano, via Brembe, 65	29- 9-1953	8.123	10- 9-1965
28	*Vitamina A e D Ibi*, 6 fiale × 1,5 cc., flacone gocce × 5 cc. di soluzione glicero-alcoolica	Id.	23- 9-1953	8.132	10- 9-1965
29	*Vitamina D Ibi*, 20 pastiglie da 4.000 U.I.	Id.	29- 9-1953	8.124	10- 9-1965
30	*Vitamina H 1 Ibi*, 20 compresse da gr. 0,50, 5 fiale × 3 cc., 3 fiale × 10 cc.	Id.	28- 9-1953	8.135	10- 9-1965
31	*Elecor*, 20 confetti × mg. 15.	Ind. Galenica Milanese, Milano, via Natale Battaglia, 22	provved. del 4- 9-1961	18.845	6-10-1965
32	*Elecor*, 6 supposte × mg. 500	Id.	provved. del 4- 9-1961	18.845/A	6-10-1965
33	*Bretol*, 100 compresse da mg. 50	Iflo, Milano, via Cosenza, 5	8- 9-1961	11.807	8-10-1965
34	*Bretol*, 20 e 100 compresse da mg. 200	Id.	8- 9-1961	11.807/1	8-10-1965
35	*Emorobur*, flacone gocce da gr. 30	Mediolanum di Volpi dott. Guido, Milano, via Boccaccio, 35	12-12-1956	11.869	27- 9-1965
36	*Jodoton*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	3- 4-1958	13.611	27- 9-1965
37	*Jodoton*, flacone gocce da gr. 30	Id.	3- 4-1958	13.611/A	27- 9-1965
38	*Antitossico Panther*, 10 supposte	Panther, Milano, via Doberdò	14-10-1959	13.592/A	20-10-1965
39	*Rilassalgin*, 6 e 12 supposte da gr. 1,5 per uso pediatrico	Profarboni, Milano, via Fatebenesorelle, 18	23- 7-1961	18.184/A-1	14- 9-1965
40	*Broncoformio*, flacone sciroppo da gr. 200	Farmacia dott. Sabbia, Lodi (Milano), Corso Umberto I, 77	15- 2-1951	4.521	18- 9-1965
41	*Opogastrina*, flaconi da 70 e 150 gr. di elisir . . .	Dott. L. Zambeletti, via L. Zambeletti, 12/14	11- 5-1951 17-10-1961	4.857	30-10-1965
42	*Aglicolo*, 40 compresse da gr. 0,30	V. Baldacci, Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73	30-11-1955	10.661/A	13- 7-1965
43	*Depocillina*, flacone da 300.000 U. iniettabile . . .	Koninklijke Nederlandsche Gist- En Spiritus Fabriek N.V. Delft (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta dott. R. Ravasini & Cia, Roma, via Ostilia n. 15	25- 3-1952	6.136	10- 9-1965
44	*Orgacillina*, flacone da 400.000 U. iniettabile, flacone da 2.000.000 U. inettabile	Id.	25- 3-1952	6.174	10- 9-1965
45	*Penicillina G sodica*, flacone da 100.000 U. iniettabile, flacone da 200.000 U. iniettabile, flacone da 500.000 U. inettabile, flacone da 1.000.000 U. iniettabile	Id.	25- 3-1952	6.173	10- 9-1965
46	*Puer*, 52 compresse tipo semplice, 36 cialdini tipo semplice	R. Ravasini, Roma, via Ostilia n. 15	13- 4-1945 3- 5-1946	134	31- 7-1965
47	*Vitamina D 2 idrosolubilizzata*, flaconcino × 10 cc. gocce per uso orale, 2 tubetti da 2,5 cc. × 500.000 U.I. uso orale	Ist. Chim. Intern. dott. G. Rende, Roma, viale Angelico, 90	17- 4-1953	7.602	5- 8-1965
48	*Ormovas Tiber*, 5 fiale × 3 cc. da mg. 20	Tiber, Roma, via Prenestina, 707	12- 9-1960	17.713	16- 9-1965
49	*Ormovas Tiber*, 10 compresse da mg. 10	Id.	12- 9-1960	17.713/A	16- 9-1965
50	*Rautrax-2*, 20 confetti da mg. 2	Squibb, Roma, via Salaria	14- 7-1961	18.230	24- 6-1965
51	*Artrofano*, 20 compresse	A.F.O.M., Torino, via Basilica, 5	11- 2-1953	3.139	7- 9-1965
52	*Crategina*, flacone gocce da gr. 25	Id.	14-12-1951	3.379	7- 9-1965
53	*Fitoarsjodina*, flacone sciroppo da gr. 200	Id.	17- 1-1952	3.381	7- 9-1965
54	*Novapen* iniettabile, flac. da 500.000 U.I. + fiala solvente × 3 cc.	C.I.F.A. Farmaceutici, Torino, via Cervino, 68	24- 8-1962	18.035	22- 9-1965
55	*Novapen* iniettabile, flac. da 1.000.000 U.I. + fiala solvente × 5 cc	Id.	24- 8-1962	18.035/1	22- 9-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI (serie, categorie e confezioni)	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
56	*Novapen con complesso B* iniettabile, flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente × 3 cc.	C.I.F.A. Farmaceutici, Torino, via Cervino, 68	24- 8-1962	18.035/A	22- 9-1965
57	*Novapen con complesso B* iniettabile, flacone da 1.000.000 U.I. + fiala solvente × 5 cc.	Id.	24- 8-1962	18.035/A-1	22- 9-1965
58	*Dequadin* (categoria per uso veterinario), flacone polvere Aspersoria da gr. 15	Importex Chimici Farmaceutici, Trieste, via Conti, 28	13- 7-1960	12.235/N	20- 8-1965
59	*Dipenin* (categoria per uso veterinario), flacone da 3.000.000 U.I. + fiala solvente	Id.	28- 7-1962	10.021/A	20- 8-1965
60	*I-so-gel* (granuli), flacone da gr. 160, flacone da gr. 320 flacone da gr. 840	Allen & Hanpurys Ltd. di Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Importex Chimici Farmaceutici, Trieste, via Conti n. 23	11- 8-1951	5.242	25-10-1965
61	*I-vobiocin* 16 capsule da mg. 250	Importex Chimici Farmaceutici, Trieste, via Conti, 28	21- 8-1957	12.864	23- 8-1965
62	*Lisprin pediatrico*, flacone × 50 cc. di emulsione	Id.	29- 7-1959	14.366	20- 8-1965
63	*Sulpenin-V*, 10 compresse	Id.	29- 7-1959	9.468	20- 8-1965
64	*Strepen pediatrico* (serie diidrostreptomicina) flacone da 200.000 U.I. + g. 0,125 + fiala solvente	Id.	12-11-1958	14.493/1	20- 8-1965
65	*Strepen forte* (serie con diidrostreptomicina), flacone da 500.000 U.I. + anag. 0,25 + fiala solvente	Id.	12-11-1958	14.493/2	20- 8-1965
66	*Strepen* 500 (serie con diidrostreptomicina) flacone da 500.000 U.I. + anag. 0,25 + fiala solvente	Id.	12-11-1958	14.493/3	20- 8-1965
67	*Strepen pediatrico forte* (serie con diidrostreptomicina) flacone da 500.000 U.I. + anag. 0,125 + fiala solvente	Id.	13-12-1958	14.493/4	20- 8-1965
68	*Strepen pediatrico* (serie di categoria senza diidrostreptomicina), flacone da 200.000 U.I. + gr. 0,25	Id.	27- 7-1960	14.493/A-1	20- 8-1965
69	*Cuma*, 24 discoidi	Dott. Reiner e C., Saronno (Varese), via Milano, 13	11- 6-1948	1.359	30- 8-1965
70	*Reinalgin*, 5 fiale × 2 cc., 20 compresse	Id.	22- 1-1951	1.041	6- 9-1965
71	*Minadex B 12 Gel* (categoria), flaconi da 200 cc. e da 500 cc. di sospensione gelatinosa	Laboratori Glaxo, Verona, via Quirico Filopanti	27- 3-1961	507/A	7- 9-1961
72	*Panacrina*, 30 pastiglie	Id.	25- 3-1947	653	7- 9-1965

(10919)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre successivo, registro n. 38 Finanze, foglio n. 164, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto 28 ottobre 1960 dal sig. Francesco Tamiro, già appartenente al ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza, avverso la comunicazione del Ministero delle finanze in data 19 luglio 1960, riguardante la mancata promozione del ricorrente — in relazione alla seduta del Consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1960 ed al decreto ministeriale 25 febbraio 1960 — alla qualifica di archivista capo nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

(1414)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 958 in data 28 gennaio 1966, l'avv. Giacobbe Marinelli è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(1390)

Approvazione del piano di zona del comune di Montepulciano

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, n. 1193, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Montepulciano (Siena).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1296)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione di variante al piano di zona del comune di Sant'Angelo a Cupolo

Con decreto provveditoriale n. 79049 in data 27 gennaio 1966, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Sant'Angelo a Cupolo, relativamente alle frazioni di Pastena, Bagnara e San Marco ai Monti.

Con lo stesso decreto è stata respinta, perchè infondata la opposizione a firma del col. Tiso Antonino.

(1219)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 287, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti dai sottoindicati insegnanti, avverso il mancato riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo, ai fini dell'inquadramento e relativo trattamento economico nel periodo 1° luglio 1956-30 settembre 1957:

Abbiati Falconieri Maria
Adamoli Concetta
Adobati Beatrice
Adornato Cecconi Luigia
Agresta D'Ambra Giuseppa
Agresta Lodovico
Ajello Cullotta Vincenzina
Albertazzi Gabriella
Alberti Ruggeri Susanna
Albertini Massani Anna Maria
Alessandrello Alonci Angela
Alessi Maria Cristina
Alessio Cavarretta Giuditta
Alfano Angeletti Norma
Altomani Rosina
Altomare Genovesi Aurora
Alù Leto Anita
Amantia Maria
Angeletti Arciello Francesca
Angioletti Beatrice
Anselmi Anselmina
Anteghini Turco Ines
Antonioli Farina Alcea
Anzini Lausi Tarquinia
Apale Bossi Emma
Aramini Giovanna
Arena Angela
Armellini Irma
Arrigoni Renata
Attanasi Cavalieri Ida
Autore Ada
Averna Michele
Azzali Cornelli A. Lea
Azzolini Vincenzo
Bafico Castello Teresa
Bagordo Giuseppina
Baglioni Anna
Bagnasco Giovanna
Baldelli Luigi
Baldino Savini Elena
Ballerini Rosa
Bandiani Nannei Valentina
Bandiera Coppi Margherita
Baralis Einaudi Giuseppina
Bardella Bruno
Barioli Forno Caterina
Barra Fernanda Casini
Barresi Rotolo Italia
Berzellotti Teresa
Bassi Orlacchio Fernanda
Bassoni Alda
Bastanzetti Clara Sartori
Batellini Angela
Battistelli Maria
Battocchi Sante
Becchio Mazzaggio Iolo
Bello Giulia
Benedet Mafera Giuseppina
Benvestito Rosa
Bernabei Vivarelli Ebe
Bernasconi Gabriella
Bernasconi Giuseppe
Bertini Fontanato Ilde
Bertoli Sambo Giulia
Bertora Tristizia Ornella
Biagetti Confalonieri E.
Biagi Anita
Bianchi Penna Giuseppa
Biasi Lancia Pervinca
Bigatti Giuseppina
Biggi Anna
Blasi Ciullo A. Maria
Boido Fiore Dolores
Bombardiere Ferdinando
Bonafini Carla
Bondani Schietti Marcella
Boni Pisone Flavia
Boni Lina
Bonifazio Bonifacio Iole
Bonolis Di Egidio Rosa
Bordoni Iolanda
Borriello Torello
Borzini Auto
Bosio Bernardino
Bozzo Giovanni
Bradascia Stefania
Braggio Eugenia
Bramani Silvia
Brandimarte Spezialetti Eva
Brangani Semeghini G.
Brianta Elisa Astolfi
Bruni Fusetti Erminia
Brascalupi Andreoli G.
Buccafusca Antonino
Buccianti Virginia
Bucciantini Flora
Burci Alberta Di Muro
Burlando Tata Maria
Busani Fernanda
Calliari Pasoli Maria Pia
Calvo Giuseppe
Camaldi Giovanna
Cametti Cancellieri Gabriella
Camilloni Cecinelli Hilde
Cammoranesi Nicolina
Campagnoli Giunchi Teresita
Campi Alda
Campione Agata Maria
Campo ved. Dorotea n. Santippo
Cancellara Nicolosi Elsa
Cantoni Di Benedetto A.
Cantoni Carlotta
Capitanio Pensato Angela
Capodicci Pasquale
Caporilli Tombolini Ida
Caporossi Otello
Cappelli Elena
Carabellese di Tullio Elisa
Carbognin Giovanni
Carella Iole Grandi
Caretta Castagnaro Maria P.
Carnisciano Eduardo
Carrozzini Emilio
Cassina ved. Enrica n. Varriale
Castaldi Gisella
Castellani Luigi
Casula Maria
Catarzi Maria Teresa
Cateni Nella Volterrini
Cattaneo Giuseppe
Catri Giuseppe
Ceccarani Speranza E.
Cecchi Cagnoni Corinna
Cecchini Maria
Cella Palomba Giovanna
Cella Iolanda
Cella Ferranti Stefania
Celli Sailer Anna Maria
Cerbo Floris Emanuela
Cervinara Giovanni
Cetti Anna Maria
Chiaia De Santis Angela
Chillemi Cannistrà Rosaria
Chindemi Carmela
Cianci Francesco
Ciappi Marcella
Cilimbini Angeletti L.
Cimini Sgrelli Marcella
Cingolani Clara
Cinquemani Concetta
Ciocca Carlo
Cipriani Clorinda
Ciriello Raimondo
Cittadini Emilio
Clausi Schettini Lea
Clemente Francesco
Clemente Giovanni
Cocchia Maria Ponsiglione
Codeglia Luigi
Coletta Venera
Collini Azeglio
Colnaghi Agnesotto Alda
Colombo Mereta Anna Maria
Colugnati Giuseppe
Conserva Silvia Cozzi
Consigli Maria Luisa
Conti Micheli Ada
Contreas Maria
Copasso Falletti Giulia
Corbi Laura
Coroneo Amerigo
Corso Pistone Caterina
Costa Chisla Belgica
Costa Pagano Santina
Costantini Niederbacher Hilda
Cosulich Paola
Cota Grazia
Cremasco Costantina
Crivellari Aurelio
Crocenzi Colitti Maria Teresa
Curiale Anna Maria
Curotti Maria Carolina
Cussigh Cancio
D'Accardi Nicola
D'Alessandro Taviani Paola
Dal Lago Antonio
Dallera Pozzo Ardizzi Camill
Dalmaso Vivaldi Eleonora
Danesi Lanzieri Laura
Da Rin Betta Giovanni
De Antonelli Anna Maria
De Carolis Rizzi A.
De Cesare Faglionico Maria
De Cicco Barbone Maria
De Fazi Marcella
Del Castello Luigia Vocalelli
De Leone Enrico
Della Longa Fernanda
Del Santo Iole
Del Soldato Alessandra
De Luca Chiara
Del Vecchio Porretti Lidia
De Martiis Maria Luisa
Demorra Vittoria
De Nicolellis Lelia Castellano
Denti Clelia
De Orchi Amanzio
De Rosa Bazzicalupo Anna
De Vincentis De Santis F.
De Vita Cavaliero S.
De Vittor Arnolfo
Diamantini Maria Luisa
Diamare Luigia
Di Benedetto Giovanni
Di Fonzo Vienna Clemente
Di Maggio Emidio
Dini Uzzielli Tiziana
Dini Virginia
Diocesano Giacinto
Dionisi Ribetti Adriana
Di Pirro Maddalena
Diurisi Pasquale
Dixit Dominus Giuseppe
Dompè Maria Luisa
D'Oria Arnaldo
Donato Giovanni
Donniacuo Arcangelo
Dori Damiani Anna
Dosselli Raymondi Maria
D'Ottavio Maria Italia
Eramo Maria
Fabietti Vecchia Nella
Fabri Maria
Fabris Giuseppina
Facchi Rosina
Faggi Angela de Troy
Fagotti Mastrolilli G.
Failla Gaetano
Falcitelli Luigi
Falvella Elvira
Feyles Rosina
Ferraiolo Maria
Ferrara Bruzzone Maria
Ferrari Buzzetti Luisa
Ferraris Cuppari Teresa
Ferraro Rizzo Maria
Ferri Salvatore
Filippetti Albonetti Anna
Finocchiaro Antonio
Fiorelli Putorti Rosina
Fogato Marchiori Luigia
Fontana Vittoria
Forastiere Mosco Silvia
Foresti Luisa Pia
Fornarelli Girardi Maria
Fralleone Monaldi Olimpia
Francardi Grilli Rosa
Franceschelli Vittoria
Frega Faretra Michelina
Frugis Caggianelli Umberto
Fugazzotto Vincenza
Fumi Maggini Ebe
Gabetta Maria Vittoria
Galantucci Tiani Maria
Galluccio Angela
Gambetti Duilio
Gardelli Maldari Palma
Gargani Barli Marina
Garlisi Filomena Di Benedetto
Garro Napolitano Grazia
Gatti Elisa
Gatti Giovanna Maria
Gaudenzio Nella
Gazzaniga Pietro
Genetti Silvia
Genovese Francesco
Ghetti Caroli Corinna
Ghetti Ettorina
Ghirardello Evelina
Giacchero Caruso Rosaria
Giannini Mazzinchi Teresa
Giannattasio Francesco
Giannelli Francesco
Giardina Trapani Filippa
Gigante Gaetano
Ghilardenghi Rosanna Piasio
Gilli Maria Gatti
Gilormo Concettina
Gioia Gjalma
Giordano De Cataldo Rosa
Godeas Aurelio
Goldoni Togliani Franca
Golfieri Barioli Maria
Gorra Barbero Clementina
Gradi Costantina
Gramassioni Carmen Silvia
Grassellini Michela
Grassi Caminati Maria
Gravone Luisa
Greco Giudice Concetta
Griffo Bianca Carmela
Griffoni De Santis Maria
Grilli Ferrara Paola

Griva Maria Teresa
Grossi Rosa
Guerrero Anna Piedi
Guidi Immacolata
Guidi Romualdo
Gussio Giuseppe
Janiri Vozzi Henni Vittoria
Icardi Castaldi Maddalena
Henich Gemma
Insabato Pasqualina
Interlandi Emilio Giuseppe
Iorio Salvatore
Izzo Vincenzo
Laquaniti Cavallaro Amelia
Lalomia Elena Geraci
Lambrocco Cesira
Lamonarca Antonia
Landi Wanda n. Conti
La Rosa Salvatore
Lassini Giovanni
Latini Maria
Laurenza Maria
Lazzarini Sciubba Nella
Leitenberger Emilia
Lenzi Bernardi Cristina
Lenzi Franci Anita
Leonardi Di Maria Elvira
Leonardi Sebastiana
Lerza Ascanio
Less Arciello Lucilla
Lezza Raffaella Reboli
Liberatoscioli Giulia Guacci
Linoli Mannucci Emilia
Lionetti Vito
Lombardi Mario
Lombardi Paolo
Lombi Ettore
Lorenzoni Ghiroldi Alice
Losito Nicola Saverio
Lovati Grandi Elena
Lubes Cianciotta Nunzia
Luzzatti Marcella
Macciocchi Salerni Clementina
Maddoli Feliciani Maria
Maffei Renata
Maffeo Rosa
Maggio Pasqua
Magri dall'Olio Adriana
Maienza Francesco
Maiorino Enrico
Maira Vincenzo
Malaspina Fiorentin Luisa
Mambretti Luisa Vincenza
Manca Angelo
Mondelli Chemelli Elvira
Manenti Angela
Mangialardi Ressa Nunzia
Mango Russo Maria Maddalena
Maniscalco Patti Maria C.
Manni Giulia
Marchese de Palma Vita
Marchesi Piccolotti Gorizia
Marchisio Serafina
Mariani Bonomi Ada
Mariani Aleati M. Teresa
Mariani Natale
Marinaro Vittoria
Marra Cangemi Francesca
Marrelli Elvira
Marseglia Ugo
Marti Zangelmi Matilde
Martinoli Maria
Markt Flora
Masaracchia Anna
Masaracchia Giovanni
Masciantonio Rosalinda Lusetti
Massari Colavecchi Bruna
Mastel Bortolo
Mastini Carolina
Mattana Maestri Laura
Maugeri Crisafulli G.
Maugeri Gilda
Maurizi Gaeta Anna
Mazza Bianca
Mazza Giulia Vimercati Sozzi
Mazzelloni Patini Olimpia
Mazzocchi Panzani Ernesta
Mazzola Ferrara Marcella
Mazzoni Sciarra Armida
Mazzullo Longo Caterina
Megale Ciantelli Emilia
Merli Rosa
Messina Maria Forte
Migliardi Ottonello Ada
Milano De Notaris T.
Millia Antonio
Minervini Turtur Angela
Minore Donadio Antonia
Miranda Di Bari Elisa
Mittorio Eugenio
Mochi Biagini A. Maria
Molaioli Tartaglione V.
Milinari Maria Luisa
Monaco Lo Forte Pietra
Monaldi Maria Luisa
Moncada Giovanni
Monopoli Gabriella
Montalbano Francesco
Montalto Maria
Montanari Tonino
Montanarini Mario
Montegrosso Bernardi M.
Monti Mazzocchi Maria
Mora Arnaldo
Morano Lidia
Mora Armando
Morelli Scarpiello Colle A.
Mortara Valentina
Moscardelli Moglio G.
Moscatelli Celso
Mosti Duranti Maria
Motta Gismonti A. Maria
Munaro Piva Elda
Mura Luigi
Musacchio Pigorini Laura
Muscetta Galeota Lucia
Nalesso Papili Elena
Nannelli Falzacappa Giulia
Nantelli de Rose Maria
Nardini Scopa Vittoria
Natale Prudente Eva
Nava Giuseppe
Navarra Adele
Navarra De Santis Grazia
Niccolai Seri Lilia
Niccolai Vittoria
Niccolini Maria
Nicol Clara Lucia
Nicoletti Cerruti Elisa
Nicoli Patrizi Raffaella
Nicolodi Ossanna Sara
Nicosia Carlo
Nigrelli Fiore Venerina
Noceti Venicri Rosalba
Novarese Anna
Odello Elda n. Chiarla
Ogliani Maria
Oldani Fiorini Adele
Orobello Natale
Orsenigo Rossana
Orzes Vincenzo
Pace Barone Maria V.
Paccini Pitzales Paola
Pacini Lea
Paderno Leila
Pagani Mario Cesare
Pagliarulo Lovreglio Anna
Paiella Angeletti Gabriella
Paladino Coppola Natala
Palatiello Faugno Maria
Palumbo Luisa
Panebianco Ragni Maria
Panetta Fernando
Panozzo Martello Vittoria
Panza Domeniconi Matilde
Paolini Bruna
Papagni Francesca
Parere Ciampiccoli Renata
Parisi Giuseppe
Parlati Giovanna Primiceri
Parmigiani Emanuela
Parravicini Alda Cannasio
Pascale Vincenzo
Pastena Pisanò Maria
Patanè Armando
Paternò Nicosia Concetta
Pauletti Bernori Romilde
Pavone Ottavio
Pedullà Amedeo
Pegoraro Caprara Alberta
Pegoraro Aldina Filippi
Pelilli Bonafini Ada
Pellegrini Pappalepore M.
Pellegrino Marchio Maria
Pelliccioli Maria
Pennacchi Sbaraglini V.
Perazzolo Lorenzo
Perco Gembrini Maria
Percira Boschi Angela
Peroni Redenta
Pes Renata
Pesciaioli Renato
Petralia Paternò Vincenza
Petrarca Maria
Petri Alberti Nives
Petrone Enrico
Petronio Petrathoner R.
Pezza Domenico
Pezzarossa Salvatore
Piazza Maria
Piccinotti Alba
Pignin Giuseppe
Pilotti Angelo
Pinna Derriu Carmina
Pinna Fabrizi Vittoria
Pino Giovanni
Piras Cesarina
Pirrone Borelli Adriana
Pisacane Crescitelli A.
Pisano Ersilia
Pisasale Sebastiano
Vit Plessi Olga
Poldi Rigutti Lina
Polidori Albina
Polidoro Eligio
Polletri Leto Rosalia
Pollotti Cristina
Pontremoli Luigina
Ponzio Crosa Carolina
Portosi Cioffi Adriana
Pozzi Lidia
Prelle Giovanna
Preziosi Giuseppe
Principe Caligiuri Flora
Privileggi Nedda
Privileggi Prelazzi Angela
Provitera Borsi Giovanna
Prochet Godino Maria
Pulco Giuseppe
Quaquero Mercalli Luigia
Quartorone Giovanni
Quattrocchi Ferdinando
Querzola Liliana
Radica Teresa
Raffaele Elena
Ranalli Urbani Anna
Ranzanici Laura
Rausi Rizzo Giuseppina
Ravazzoni Carolina
Rebecchi Andrighetti C.
Re Biondo Antonina
Recchia Antonia
Regine Elide Beccario
Re Pedrazzi Ida
Rella Cataldo
Rella Fiore Luisa
Renzetti Geoffroy Pia
Respighi Elena
Ribet Liliana
Ricevuto Enrico
Riccio Wanda
Righi Zangirolami G.
Rizza Carmela
Rizza Vincenzo
Rocca Daolio Vittoria
Rosazza Burolino Arturo
Rossi Croccolo Assunta
Rossi Cacciatore A. Maria
Rossi Maria Teresa
Rossi Giovanni
Rossi Renzo
Rossi Gatto Wanda
Ruffo Cannistra Iole
Ruggerini Ida
Rusca Segre Enrica
Rusconi Cherubina Cassola
Russi Filomena
Russo Lea Laneri
Ruzzi Franchini Ulima
Ruzzier Antonio
Saccardi Sabina
Saggioro Elena
Salotti Forghieri Luisa
Salomone Graziana
Salvati Marinella
Salvato Anna Maria
Santagati Rosario
Santini Bini Amelia
Santochi Gini Santina
Santoni Rina
Santorini Caputo Maria
Santospagnuolo Michele
Sartirama Grassi Giovanna
Sarzi Amadè Ede
Savasta Anzaldi Ester
Sbrozzi Alceo
Scaccianoce Maria Porto
Scagliotti Cesare
Scandellari Silvana
Scano Raimondo
Scatena Farese Livia
Scheriani Giovanni
Schipani Garnier Amelia
Sciarra Corronca Luigina
Scuro Mazzeranghi Maria L.
Secci Rosalia
Sechini Carmen Silvia
Segreto Emanuele
Seravalli Massimo
Sessa Maria
Sestero Eva Miranda
Severi Grazzini Elena
Sferra Ofelia
Sgandurra Marziano Clelia
Siccardi Antonio
Silva Isabella
Silvestri Amari Rosalia
Silvestri Giuliani Lidia
Silvestroni Visconti Anna
Simonetti Augusta
Sirchia Gaetano
Smuraglia Francesca A.
Soldaini Rossana
Sommenzi Ada
Sorce Carbone Maria
Sordelli Angela
Sottile Giuseppe
Spadolini Ornella
Speziga Adelaide
Spiller Stefani Maddalena
Stabile Eduardo
Strazzeri Parone Luisa
Sulliotti Fiorenza
Superti Angiolina
Supino Costa Franca
Skultecki Costantino C.
Swirszezewski Silva
Tamaro Muller Enrica

Tambruini Scalella Maria
Tarallo Andreina Bizzarro
Tardonato Luigi
Tarei Luigia Aronica
Teggia Moretti Giuseppina
Telch Herta
Tenchini Aurelia
Tento Meri
Termini Antonio
Terranova Arnone Giuseppa
Tibaldi Umberto
Tognetti Moruzzi Carmela
Tomasselli Martorana Lidia
Tommaso Gianni Lucia
Torraca Emilia
Tortarolo Cobetti Fulvia
Tortoreto Donatella
Torza Rossi Marcella
Toscano Maria Pagano
Toselli Olga
Tota Maria Antonia
Traverso Simcic Emilia
Trincia Micacchi Velia
Tripoli Brunetti Iolanda
Trocca Alberta Gembrini
Troiani Valente Maria
Trozzi Pietro
Turri Stella Elsa Giulia
Urso Macri Maria
Vago Manenti Teresa
Vay Maria
Valorsi Giulia
Vannoni Pasquini Laura
Verdeu Maria Giovanna
Vassalla Augusta Gasperini
Vassalle Impellizzeri Maria
Veggenti Elena Sorgente
Ventrone Giovanni
Vicini Maria Teresa
Vincenti don Angelino
Vislara Carmela
Vistocco Casimiro
Vitobello Matteo
Vitulli Cerri Maria
Vituzzi Accardo Maria
Volpe Bonomo Antonietta
Walluschning Tullio
Zagni Roberto
Zanandrea Italo
Zani Anna
Zanoni Gina
Zappalà Italia Iris
Zorzetto Boscato Elisabetta

(717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966, la provincia di L'Aquila, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 636.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1410)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966, la provincia di Pescara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.239.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1411)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966, la provincia di Teramo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.073.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1412)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.344.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Bertinoro (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.807.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1314)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Montiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.306.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1315)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.531.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.858.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Collesalvetti (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.181.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Peccioli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.451.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Cerreto Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.605.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.114.364, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.743.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Castelsardo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Calangianus (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.841.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Borutta (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.902.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Oliveto Citra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.281.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Ortueri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.377.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Casandrino (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.020.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1328)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Sanguineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.354.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1329)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Laino Borgo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.248.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1330)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Esporlatu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Ittireddu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.076.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1332)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Uri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Mandela (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.063.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Velletri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1406)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Alatri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1407)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Ortona (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1408)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Castel di Casio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.289.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Montaione (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.873.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1313)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (ex coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo, riservato ai suddetti assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (ex coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1966, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime o in scienze coloniali;

b) siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

g) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1966. Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno,

dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) entro e non oltre il 31 marzo 1966.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) la sua residenza;

e) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

g) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

h) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

i) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente articolo 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, statistica, nozioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere l'esame.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'articolo 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, concernente l'invito a presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 400;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, il certificato medico, su carta da bollo da L. 400, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dello aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato consigliere di 3ª classe in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1966
Registro n. 3, *foglio n.* 162. — MANAI

(1429)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori. Specializzazioni in Chimica agraria e in Tecnica del freddo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per l'ammissione alle singole specializzazioni sono richiesti i diplomi di laurea indicati:

Chimica agraria: posti 2, laurea in scienze agrarie o in chimica;

Tecnica del freddo: posti 1, laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in chimica o in chimica industriale.

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 e 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili perchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito (aiuti ed assistenti universitari ordinari con almeno 2 anni di effettivo servizio, aiuti ed assistenti straordinari e volontari con almeno 3 anni di effettivo servizio, borsisti presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori fitopatologici con almeno 3 anni di tirocinio e le altre categorie di cui al successivo art. 7), nonchè di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello *69-ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce dell'invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'istituto sperimentale o dell'osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Gli assistenti universitari ed i borsisti di cui alle lettere *q*) ed *r*) sono esonerati dal presentare i certificati richiesti alle stesse lettere, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro:

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3), delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 86. — Merolla

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Specializzazione in chimica agraria:

Prove scritte:

1) fisica e chimica del terreno agrario;
2) fisiologia e chimica vegetale;
3) tecnologia dei prodotti enologici ed oleicoli.

Prova pratica:

determinazione analitica di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

Prova orale:

elementi di agronomia generale. Pedologia generale. Fisica e chimica del terreno agrario. Funzione nutritiva del terreno e concimi naturali e artificiali. Biochimica vegetale. Industria enologica e olearia. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in tecnica del freddo

Prove scritte:

1) biochimica generale con particolare riguardo all'enzimologia dei tessuti vegetali ed animali;
2) fisiologia della frutta con particolare riguardo al fenomeno respiratorio ed all'insorgere delle fisiopatie;
3) tecnica frigorifera nei suoi diversi aspetti della congelazione e della refrigerazione.

Prova pratica:

riconoscimento e caratterizzazione delle fisiopatie dei frutti.

Prova orale:

le materie delle prove scritte e metodologia sperimentale.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(675)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 394, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Scafile dott. Francesco, provveditore agli studi, presidente;
Sanminiatelli Tizzi Zabarella dott. Orazio, vice provveditore agli studi;
Provenzale dott. Carlo, vice provveditore agli studi;
Lamaro rag. Mario, ispettore capo di ragioneria;
Masoni rag. Arturo, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Rizzuti Antonio, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966
Registro n. 6, foglio n. 281

(1397)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 398, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Ferrante dott. Raffaele, provveditore agli studi, presidente;
Capuano dott. Vincenzo, vice provveditore agli studi;
Intonti dott. Attilio, vice provveditore agli studi;
Colabella rag. Libero, direttore di ragioneria di 2ª classe;
Damato rag. Mario, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Bisceglia Francesco, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966
Registro n. 6, foglio n. 280

(1399)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti d'ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Il Ministro per i lavori pubblici — Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade — rende noto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a 25 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A. N. A. S., indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1965, n. 9418, avranno luogo a Roma nei giorni 14, 15, 16 e 17 marzo alle ore 8,30 presso i locali del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, siti in lungotevere Thaon di Revel n. 3.

(1430)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria del concorso ad un posto di medico scolastico generico presso l'Ufficio sanitario del comune di Biella

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6101 in data 26 ottobre 1962, con il quale è stato bandito un concorso ad un posto di medico scolastico generico presso l'Ufficio sanitario del comune di Biella;

Visto il successivo decreto n. 6101 in data 3 dicembre 1962, con il quale viene parzialmente modificato il citato decreto del 26 ottobre 1962, relativamente all'art. concernente i limiti di età;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione esaminatrice costituita con deliberazioni del Consiglio comunale di Biella n. 213 del 21 maggio 1965 e n. 326 in data 22 luglio 1965;

Riscontrata la regolarità delle operazioni del concorso;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria così come formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, costitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

Cesa Secondina . . . . **punti 142,25 su 200**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Biella.

Vercelli, addì 15 gennaio 1966

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(1117)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3722 in data 30 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 2702 del 14 giugno 1963 per nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1965;

Visto il proprio decreto n. 3723 del 30 giugno 1965 con il quale vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di: Lanzo Intelvi, Ramponio Verna, Malgrate, Cadorago, Villaguardia, Montano Lucino, Civate, Nibionno, Gravedona, Grandola e Uniti, Bene Lario;

Atteso che le candidate Santini Armanda e Pini Francesca hanno rinunciato all'assegnazione delle condotte di Cadorago e Nibionno;

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e viste le rinunce di alcune di esse alla nomina alle sedi assegnate;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Pini Francesca: Cadorago;
2) Frigerio Piera: Nibionno.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 21 gennaio 1966

Il medico provinciale: LUPI

(1115)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3656 in data 25 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Bassignana - Rivarone - Pietramarazzi - Montecastello (Consorzio); Ponzone - Cavatore (Consorzio) hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Manfredini Maria: Bassignana - Rivarone - Pietramarazzi - Montecastello (Consorzio);
2) Repetto Gemma: Ponzone - Cavatore (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 gennaio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1210)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 115/14 del 26 febbraio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo.

Componenti:
Zeetti prof. dott. Raffaello, ispettore generale veterinario;
Brancato dott. Giorgio, vice prefetto ispettore;
Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Asdrubali prof. dott. Mario, veterinario capo del comune di Perugia.

Segretario:
Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Perugia, Facoltà di medicina veterinaria, via S. Costanzo n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Perugia, della Prefettura di Perugia e dei Comuni interessati

Perugia, addì 29 dicembre 1965

Il veterinario provinciale: COPPINI

(137)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.